

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4034

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(FOLCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(CORBELLINI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTINELLI)

riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate
e provvidenze a favore dei medesimi

Seduta del 28 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il teatro lirico, insostituibile strumento per la conoscenza e la diffusione dell'arte musicale, ha avuto bisogno, in ogni tempo, di essere sostenuto finanziariamente non essendo mai stati sufficienti alle sue molteplici esigenze i soli proventi derivanti dagli spettacoli. Ciò ha determinato in ogni Paese civile l'intervento dello Stato che si è concretato nell'erogazione di contributi diretti a consentire da parte dei grandi teatri lirici la realizzazione di manifestazioni di alto livello.

L'Italia, che ha sempre vantato in questo campo un indiscusso primato nei confronti

di ogni altro Paese e che quindi ha doveri anche più impegnativi, non ha fino ad oggi fatto quanto era necessario o, per lo meno, non vi ha provveduto in maniera organica e con mezzi adeguati a sostenere i suoi molti teatri che rivendicano una nobile ed importante tradizione artistica.

La grave crisi, che in questi ultimi dieci anni ha seriamente minacciato la vita del teatro lirico, è stata, infatti, la conseguenza della mancanza di precise disposizioni legislative e della insufficienza degli aiuti statali.

Si rende, perciò, indispensabile provvedere al riordinamento dell'intero settore,

impegnando non solo lo Stato ma anche gli Enti locali ad assicurare, con gli opportuni riordinamenti strutturali e con adeguati mezzi finanziari, la vita e il funzionamento dei maggiori teatri.

A questo scopo tende il presente disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento.

Prima di illustrare in dettaglio il provvedimento predisposto è opportuno, per una esatta valutazione del problema e dei mezzi necessari alla sua definitiva soluzione, riassumere brevemente le vicende che hanno determinato la crisi.

Creati gli Enti lirici, in base al disposto del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1570, furono adottati, di volta in volta, particolari provvedimenti a favore di questo o di quel teatro, sino a quando, nell'immediato dopoguerra, si ritenne di poter risolvere il problema con la disposizione dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, relativo alla ripartizione tra gli Enti autonomi lirici, la Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e gli altri Enti o Istituzioni non aventi scopo di lucro, di un fondo del 12 per cento dei diritti erariali.

Se la legge del 1946 ebbe il merito, specie in considerazione del particolare periodo in cui fu emanata, di permettere ai maggiori teatri di sopravvivere, li costrinse anche, data l'insufficienza del fondo a disposizione in confronto del loro effettivo fabbisogno, a dibattersi in notevoli difficoltà finanziarie per svolgere determinate attività, rispondenti a quelle specifiche caratteristiche artistiche e sociali che giustificano l'intervento dello Stato.

Per sopperire alle citate ristrettezze finanziarie, che avevano costretto gli Enti a chiudere in disavanzo i loro esercizi, si provvide, con legge 29 dicembre 1949, n. 959, ad elevare la quota dei diritti erariali destinati al settore dal 12 per cento al 15 per cento, per il periodo 1° gennaio 1950-30 giugno 1952.

Si poté così provvedere ad una prima sanatoria della situazione deficitaria dei teatri assicurando anche il minimo fabbisogno per gli esercizi 1950-51 e 1951-52; ma ritornandosi, con il 1° luglio 1952, alla precedente aliquota del 12 per cento, si riscontrò nuovamente il già verificatosi divario fra fabbisogno e disponibilità per cui gli Enti andarono, a mano a mano, a contrarre nuovi debiti, tanto da rendere necessaria l'emanazione della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, con la quale gli Enti stessi furono autorizzati a contrarre mutui novennali con l'Istituto di

credito delle Casse di risparmio italiane per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955: di tali mutui lo Stato si assunse il pagamento delle quote di ammortamento per l'ammontare annuo di lire 861.238.950.

Nuova disposizione di carattere particolare in favore degli Enti fu quella dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 898, con la quale fu autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 843 milioni da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie. Con la stessa legge, però, veniva ridotta la somma da destinare al settore che fu fissata nella misura del 12 per cento dell'ottantacinque per cento dei diritti erariali e cioè, in pratica, al 10,2 per cento del gettito dei diritti stessi.

Di conseguenza la situazione finanziaria degli Enti lirici andò ulteriormente aggravandosi tanto da rendere necessaria, in base al disposto dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1957, n. 1144, l'autorizzazione a contrarre mutui, per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati al 30 giugno 1957, il cui ammortamento annuo non superasse il 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57. A differenza della precedente contrazione di mutui, con tale ultimo provvedimento restava a carico degli Enti l'onere dell'ammortamento annuo.

Con detta disposizione di legge si provvedeva, in definitiva, a sanare, sotto le pressanti necessità contingenti, una situazione di cassa, aggravando, però, la situazione degli esercizi successivi.

Infatti, se si è voluto permettere — come risultava indispensabile — che gli Enti in attesa della loro definitiva sistemazione, potessero provvedere all'effettuazione di normali stagioni, si è dovuto ricorrere, d'intesa con il Ministero del tesoro, ad un riconoscimento di maggiori spese negli esercizi 1959-60 e 1960-61, le quali hanno trovato la loro copertura con la sanatoria stabilita dalla recente legge 20 ottobre 1960, n. 1263.

Si rende ora indispensabile provvedere ad una definitiva sistemazione degli Enti lirici e delle due Istituzioni ad essi assimilate.

Tale sistemazione si propone molteplici scopi:

1°) abbandono del precedente sistema del fondo a percentuale sul gettito del diritto erariale, con la conseguente eliminazione delle incertezze e delle dannose more da esso derivanti, causa non ultima delle crisi finanziarie finora verificatesi:

2°) organizzazione su base nazionale — ferma restando peraltro la autonomia di ogni singolo Ente — di un piano di lavoro tempestivamente predisposto ed armonicamente coordinato per il raggiungimento di quegli scopi artistici, sociali e culturali, che giustificano il cospicuo intervento dello Stato in tale settore;

3°) limitazione della spesa entro i rigorosi limiti del bilancio di ciascun Ente, precisando che l'intervento finanziario statale si esplica esclusivamente nell'ambito del contributo concesso, escludendosi *a priori* qualsiasi possibilità di integrazione, e che pertanto il Consiglio d'amministrazione dell'Ente è responsabile — nelle persone dei singoli consiglieri — di qualsiasi spesa che ecceda il bilancio approvato.

Tali concetti, unitamente alla precisa fissazione del termine di presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, rivestono una importanza basilare, in quanto l'applicazione pratica di essi non soltanto ridarà agli Enti quella regolarità di funzionamento che, sotto l'effetto dell'aleatorietà sulla consistenza dei fondi a disposizione in base al regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, si era venuta perdendo, ma anche eviterà i superi di spesa, dei quali lo Stato non potrà più essere chiamato a coprire l'importo, e di cui i consiglieri di amministrazione, in forza della responsabilità loro attribuita, dovranno rispondere di fronte sia allo Stato, sia agli Enti locali.

Ne deriva di conseguenza che gli Enti, ove per lo svolgimento delle loro attività necessitassero di maggiori disponibilità finanziarie, dovranno reperire *in loco* la somma occorrente al pareggio del bilancio attraverso un opportuno incremento dei contributi degli Enti locali;

4°) maggior penetrazione della cultura musicale, attraverso manifestazioni del più alto livello, in tutti gli strati della popolazione, anche meno abbienti, con particolare riguardo ai lavoratori e specialmente agli studenti, e cioè alla formazione del pubblico di domani.

Gli scopi suddetti trovano la loro pratica attuazione nel disposto dei vari articoli del presente disegno di legge.

L'*articolo 1*, nell'elencare gli Enti e le Istituzioni, ne fissa i fini istituzionali con particolare riguardo alla presentazione della nuova produzione italiana.

All'*articolo 2* è opportunamente considerata la formazione delle nuove leve artistiche con il potenziamento delle scuole già esistenti presso i principali teatri.

Con l'*articolo 3* si stabiliscono i cespiti di entrata occorrenti per far fronte alle spese di gestione; in primo luogo i contributi locali (sia pubblici sia privati), in un secondo luogo i proventi propri dell'attività artistica, ed infine il contributo dello Stato, il quale, nonostante la cospicua somma messa a disposizione, non risulterebbe sufficiente ove ogni Ente non provvedesse ad incrementare al massimo l'apporto locale.

I contributi dello Stato (articolo 4) sono prelevati da un apposito fondo di lire 5.000.000.000.

Per l'esercizio 1961-62, primo d'applicazione delle presenti norme, la copertura viene assicurata, con una norma transitoria (inserita nel medesimo articolo 4), mediante mutui che, con norme analoghe a quelle stabilite con la legge 20 ottobre 1960, n. 1263, gli Enti sono autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000.

Tale nuovo onere che lo Stato viene ad assumersi vuole avere, ed ha, la funzione di un ponte che serva a collegare la vita dei nostri maggiori teatri lirici ad un cespite permanente.

Particolare rilievo merita l'*articolo 5* che, con le disposizioni in esso contenute, fissa i criteri della ripartizione del fondo, proporzionale per tre quinti all'attività svolta in generale, e per due quinti con speciale riguardo agli spettacoli a prezzi popolari per gli studenti, i lavoratori ed i ceti meno abbienti. Altra importante norma contenuta in questo articolo è quella della fissazione dei contributi per la durata di un biennio, in modo da permettere agli Enti di organizzare la loro attività con un senso di più ampio respiro rispetto a quanto fino ad oggi verificatosi.

Per quanto riguarda la liquidazione dei contributi concessi, si stabilisce che essa si verifichi per tre quinti all'inizio dell'esercizio, permettendo così una disponibilità di cassa che eviti quel prefinanziamento da parte degli istituti bancari che è stata una delle cause, con il conseguente onere degli interessi passivi, delle crisi finanziarie verificatesi nel passato, rinviando tuttavia il saldo dei residui due quinti alla fine dell'esercizio stesso, subordinandone la liquidazione all'accertato adempimento degli obblighi di legge e statutari.

Nell'*articolo 6* si precisa la configurazione dell'Ente lirico, con propria personalità giuridica, determinandone gli organi direttivi, di cui è previsto lo scioglimento, in caso di gravi inadempienze ed abusi, e relativa nomina di commissario straordinario. Per quan-

to riguarda i normali organi, si è mantenuto quale presidente dell'Ente il sindaco del comune; il quale sarà coadiuvato — in sostituzione del precedente Comitato — da un Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, e costituito secondo le disposizioni delle diverse norme statutarie.

L'*articolo 7* determina la figura del sovrintendente, le sue funzioni, e le modalità della sua nomina ed eventuale revoca.

Nell'*articolo 8* è stabilita la composizione del Collegio dei revisori dei conti, le cui funzioni vengono adempiute in osservanza alle norme del Codice civile.

Le disposizioni di cui all'*articolo 9*, mentre precisano da un lato le formalità inerenti alla redazione, trasmissione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, dall'altro lato determinano le responsabilità dei consiglieri di amministrazione nei confronti delle spese eccedenti il bilancio approvato.

Il coordinamento sul piano nazionale delle attività degli Enti, che è uno degli scopi essenziali della presente legge, e che verrà ad eliminare quelle maggiori spese che gli Enti stessi hanno dovuto finora sostenere svolgendo tante attività separate e quasi in concorrenza fra loro, è operato da un apposito Comitato, la cui composizione e le cui funzioni sono precisate negli *articoli 10 e 11*.

L'*articolo 12* sancisce in via di diritto l'assimilazione — che era già praticamente in atto — fra gli Enti lirici e la gloriosa Accademia nazionale di Santa Cecilia nella sua veste di massima organizzazione concertistica italiana, stabilendo altresì le norme per il finanziamento per tale ramo di attività.

Analogamente, particolari norme sono fissate nell'*articolo 13* per il riordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari che — fermo restando il disposto della sua particolare legge istitutiva — assume la nuova denominazione di Istituzione lirica e concertistica « Pierluigi da Palestrina », in vista della duplice attività che essa — nonostante la sua precedente denominazione — svolge sin dalla sua origine.

Nell'*articolo 14* si prevede che gli Enti e le Istituzioni assimilate possano essere incaricati di rappresentare all'estero, mediante *tournées* liriche e concertistiche, la musica italiana sì che tali vere ambascierie possano avere la loro estrinsecazione più idonea e qualificata.

Il concetto della massima diffusione degli spettacoli lirici e dei concerti ad alto livello in tutti gli strati della popolazione mediante esecuzioni a prezzi popolari è ripreso e meglio precisato, nella sua pratica attuazione, nell'*articolo 15* che ha per scopo di determinare la minima quantità di tali spettacoli, e per contro, con una fissazione numerica proporzionale degli spettacoli in abbonamento, di riservare alla libera vendita il più ampio numero possibile di posti.

Con l'*articolo 16* si stabilisce la possibilità di ispezioni e di controlli da parte dello Stato, oltre quelli normalmente compiuti attraverso l'azione dei rappresentanti statali nei collegi dei revisori dei conti.

L'*articolo 17* prevede la formulazione degli statuti che ogni singolo Ente od Istituzione, nell'ambito della propria autonomia ed in considerazione delle sue caratteristiche e delle esigenze locali, dovrà darsi, nonché dei singoli regolamenti interni e degli organici del personale.

Particolare rilievo assume la norma di cui all'*articolo 18*, secondo la quale i contributi provenienti agli Enti ed Istituzioni da parte dello Stato e di altri Enti di diritto pubblico non concorrono alla formazione del reddito mobiliare dei concessionari, e pertanto non sono soggetti a tassazione. Sarebbe infatti illogico che, mediante imposte statali e comunali, lo Stato ed i Comuni venissero a ritogliere agli Enti parte di quanto loro è stato erogato dagli stessi organi, ed a frustrare almeno in parte il proprio sforzo finanziario.

Seguono le disposizioni finali, riguardanti la permanenza in carica dei comitati amministrativi e dei sovrintendenti sino al 30 giugno 1963 (*articolo 19*), l'abrogazione delle disposizioni legislative che vengono da essa sostituite (*articolo 20*), e l'indicazione dei mezzi di copertura occorrenti all'attuazione del nuovo schema (*articolo 21*).

Si ritiene, a conclusione, che il disegno di legge possa raggiungere gli scopi enumerati nella premessa, e rispondere al fine di dare agli Enti lirici una più precisa configurazione ed una più solida ossatura che possa loro permettere di continuare a svolgere, con più ampio respiro, la loro specifica funzione di diffusione dell'arte musicale italiana nel popolo e di fronte alle altre Nazioni: e ciò nell'ambito della loro autonomia, non scevra, peraltro, di quei necessari controlli che lo Stato, non solo per la sua specifica funzione di promotore ed ordinatore delle attività nazionali ma anche per l'entità del suo intervento finanziario, ha il diritto ed il dovere di esercitare.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'attività degli Enti autonomi lirici del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonché dell'istituzione lirica e concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, prescinde da ogni scopo di lucro e mira alla elevazione dell'arte musicale ed alla formazione culturale del popolo.

Per il conseguimento di questi fini gli enti indicati nel comma precedente provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, organizzando, anche fuori della propria sede, spettacoli lirici, di danza e concerti a prezzi accessibili a tutte le categorie sociali.

Il programma di ciascun ente deve comprendere un adeguato numero di opere e di composizioni di autori italiani contemporanei.

Gli Enti non possono cedere, sotto qualsiasi forma, la gestione dei teatri. Nell'intervallo tra una stagione e l'altra possono, direttamente o mediante convenzione, utilizzare i propri teatri per spettacoli, anche cinematografici, di particolare rilevanza artistica.

ART. 2.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 provvedono, nell'ambito della loro organizzazione, al mantenimento ed al potenziamento delle scuole già esistenti, al fine di assicurare la più idonea formazione dei nuovi cultori dell'arte lirica e della danza.

ART. 3.

I contributi finanziari degli Enti locali, delle Istituzioni civiche, pubbliche e private e dei singoli cittadini ed i proventi degli Enti indicati nell'articolo 1, forniscono a questi i fondi occorrenti per l'organizzazione delle

proprie manifestazioni e per la gestione delle scuole previste dall'articolo 2.

Lo Stato eroga contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 nei modi e nella misura previsti dalla presente legge.

ART. 4.

Per la corresponsione dei contributi previsti all'articolo 3 è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63, apposito fondo di lire 5.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ciascun ente iscrive l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

Per l'esercizio finanziario 1961-62 gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1962.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, determinerà, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, l'importo delle singole somme da mutuare.

L'onere relativo all'ammontare dei mutui per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

ART. 5.

Il fondo di cui all'articolo 4 è ripartito tra gli Enti indicati nell'articolo 1, per l'effettuazione di manifestazioni artistiche, secondo i seguenti criteri:

a) per tre quinti, in proporzione all'attività svolta;

b) per due quinti, proporzionalmente agli spettacoli dati per le scolaresche e maestranze operaie e ceti meno abbienti, a prezzi popolari.

I singoli contributi sono fissati di volta in volta per il periodo di due esercizi finanziari, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10.

Per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, la ripartizione della quota di cui al primo comma, lettera a), sarà effettuata in misura

proporzionale al numero degli spettacoli e dei concerti realizzati mediamente nel decennio dall'esercizio finanziario 1951-52 all'esercizio finanziario 1960-61 ed alla media delle presenze paganti riferite allo stesso periodo; la ripartizione della quota di cui al primo comma, lettera b), sarà effettuata in base alle norme ivi previste e in relazione all'attività esplicata nel decennio sopraindicato.

Di biennio in biennio i contributi dello Stato saranno adeguati proporzionalmente, secondo i criteri indicati nel primo comma, all'attività svolta nel biennio precedente dai singoli enti indicati nell'articolo 1.

I contributi sono annualmente liquidati per l'ammontare dei tre quinti all'inizio dell'esercizio finanziario e per i residui due quinti al termine dell'attività esplicata nel corso dell'esercizio medesimo, a condizione, per i due quinti residui, che gli Enti documentino di aver adempiuto gli obblighi di legge e statuari e di aver svolto l'intero programma presentato all'atto della riscossione dei primi tre quinti.

Gli Enti, che in caso di bilancio deficitario rifiutino di applicare le misure deliberate dal Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10, saranno esclusi dal contributo dello Stato.

ART. 6.

Gli Enti autonomi lirici hanno personalità giuridica e gestione autonoma. L'attività artistica è libera, nell'osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti.

Presidente dell'Ente è il sindaco del comune in cui l'Ente stesso ha la sua sede. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

I Consigli di amministrazione degli Enti autonomi lirici sono costituiti secondo le rispettive norme statutarie; in essi gli enti sovventori, pubblici e privati, possono avere propri rappresentanti, in rapporto all'ammontare del contributo annualmente concesso.

La nomina dei Consigli di amministrazione è approvata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo i Consigli di amministrazione degli Enti possono essere sciolti, in caso di violazione di norme di legge o statutarie o di gravi abusi o di impossibilità di funzionamento.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione dell'Ente viene

affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono fissate con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entro sei mesi dalla data del decreto di nomina del commissario straordinario, il Ministro per il turismo e lo spettacolo deve promuovere la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Alla direzione delle attività degli Enti autonomi lirici è preposto, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, un sovrintendente nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il sovrintendente fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione. Egli predispone i bilanci ed i programmi annuali e li sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Il sovrintendente dura in carica tre anni e può essere confermato. Il sovrintendente può essere revocato, per gravi motivi, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina: in tale ipotesi il nuovo sovrintendente rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta u'indennità di carica, gravante sul bilancio dell'Ente, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione dell'ente e approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 8.

L'amministrazione degli Enti indicati nell'articolo 1 è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti che esercita il mandato in conformità alle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Ministero del tesoro e del Comune.

Il Collegio elegge nel suo seno il proprio presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo, a carico dell'Ente, la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 9.

L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario degli Enti indicati nell'articolo 1 coincidono con l'inizio e il termine dell'esercizio finanziario statale.

Il bilancio di previsione ed il programma annuale delle manifestazioni, deliberati ai sensi dello statuto di ciascun Ente, debbono essere trasmessi almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro.

Il bilancio di previsione ed il programma hanno esecuzione entro un mese dall'inizio dell'esercizio, a meno che il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10, non abbia espresso parere contrario.

Stabilito, per ogni ente, l'ammontare del contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, nessuna integrazione al contributo stesso può essere concessa, comunque ne sia motivata la richiesta.

L'assunzione di impegni di spesa, che eccedono le previsioni del bilancio approvato, comporta responsabilità individuale e diretta dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, i quali ne rispondono in proprio.

Il conto consuntivo, deliberato ai sensi dello statuto di ciascun Ente e corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il conto consuntivo è approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10 e sentito il Ministro per il tesoro, entro un mese dal ricevimento del conto stesso.

L'approvazione è indispensabile per ottenere il contributo statale previsto per l'anno successivo.

ART. 10.

I programmi annuali degli enti indicati nell'articolo 1, sono coordinati da un Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato dello stesso Dicastero, e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dai sovrintendenti degli Enti autonomi lirici; dal presidente dell'Accademia nazionale di S. Cecilia; dal presidente dell'Istituzione lirica e concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari;
- c) dal direttore generale della R. A. I. — Radiotelevisione Italiana;
- d) da cinque esperti in materia di arte lirica, danza e concerti, nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- e) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i direttori artistici dei teatri.

Il Comitato di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga necessario, può avvalersi dell'opera di esperti per l'esame e lo studio di particolari questioni.

Il Comitato di cui al 1° comma è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 11.

Il Comitato di cui all'articolo precedente:

- a) coordina sul piano nazionale i programmi predisposti dagli enti ed indica la possibile armonizzazione tra le attività degli Enti medesimi e quelle della R. A. I.-Radiotelevisione italiana nei settori della lirica, danza e concerti;
- b) formula le proprie osservazioni sui bilanci degli Enti indicando, per quelli deficitari, le misure idonee a risanarli, da prendersi in materia di contenimento di spese, di limitazione della concorrenza nelle scritture degli artisti, di coordinamento e scambi di direttori, di artisti, di complessi orchestrali e corali, di scenari;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) esamina l'attività svolta da ciascun ente e propone l'ammontare dei contributi da erogarsi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 12.

È abrogato il disposto dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, relativo alla devoluzione in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia per la sua attività concertistica e per il mantenimento dell'orchestra stabile, dell'uno per cento della intera quota spettante all'ente R. A. I.-Radiotelevisione italiana sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

I programmi ed i bilanci annuali relativi all'attività concertistica dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono predisposti dal presidente che li sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 13.

L'Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione di Istituzione lirica e concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari.

Salvo quanto stabilito dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634, relative al funzionamento di detta Istituzione.

Presidente dell'Istituzione è il presidente del Conservatorio di musica di Cagliari. I programmi ed i bilanci annuali relativi alla attività dell'Istituzione sono predisposti dal presidente che li sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione stessa.

ART. 14.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 possono essere incaricati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di effettuare manifestazioni liriche e concertistiche all'estero, secondo modalità stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Per tali manifestazioni possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo sovvenzioni straordinarie sui fondi costituiti dalla quota del 6,17 per cento dei canoni di abbonamento alle radioaudi-

zioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dalla quota del 2 per cento dei proventi lordi della Società R. A. I., prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034.

ART. 15.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 devono destinare metà delle loro manifestazioni a spettacoli popolari ed a prezzi non superiori a quelli che saranno fissati annualmente per ogni Ente, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 10.

Gli Enti che svolgono attività superiore a quattro mesi non possono destinare agli abbonamenti più di un terzo delle manifestazioni previste per l'intero ciclo di attività. Detta percentuale deve applicarsi agli spettacoli lirici, ai balletti ed alle manifestazioni concertistiche.

ART. 16.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre ispezioni sulla attività degli enti indicati nell'articolo 1.

ART. 17.

Gli Enti indicati nell'articolo 1, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere alla formulazione dello statuto e determinare con apposito regolamento la dotazione organica del personale dipendente, nonché il trattamento giuridico ed economico dello stesso.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Il regolamento è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di inosservanza dell'obbligo indicato nel primo comma gli Enti indicati nell'articolo 1 possono essere esclusi dalla assegnazione del contributo annuale dello Stato.

ART. 18.

I contributi elargiti dallo Stato e da altri enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti medesimi.

In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvederà ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli enti di cui al precedente comma.

Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 19.

I Comitati amministrativi degli Enti autonomi lirici ed i sovrintendenti attualmente in carica cessano dall'incarico il 30 giugno 1963.

ART. 20.

Sono abrogati il regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1570; il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2083; l'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538; l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62; la legge 31 luglio 1956, n. 898, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge.

ART. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte: quanto al fondo di cui al primo comma dell'articolo 4, per lire 2.350.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62; per lire 650.000.000, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 2.000.000.000 con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della percentuale del canone spettante allo Stato su tutti i pro-

venti effettivi lordi della Società R. A. I.-Radiotelevisione italiana; quanto alla spesa per l'ammortamento dei mutui, di cui all'ultimo comma del predetto articolo 4, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.